VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
-- procedura *ex* artt. 4 e 24 legge n. 223/91 --

* * *

Oggi, **7 marzo 2019**, presso la sede dello studio legale DLA Piper sita in Milano, via della Posta, n. 7, si sono incontrati:

Oath (Italy) S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, n. 3, in persona del procuratore speciale dott. Salvatore Gambacorta, con l'assistenza dell'avv. Pasquale Siciliani e del dott. Davide Maria Testa (di seguito, per brevità, anche "**Oath**" o la "**Società**");
Fisascat-CISL, in persona del sig. Ivan Notarnicola, con delega nazionale
Uiltucs-UIL, in persona del sig. Gianni Rodilosso, con delega nazionale
RSA, in persona dei signori Giulia Pasquariello, Alessandra Fedele e Alberto Sebastiani

di seguito, collettivamente anche definite le "**Parti**"

per il confronto sindacale relativo alla procedura di licenziamento collettivo *ex* artt. 4 e 24 della legge 223/91, avviata con comunicazione della società datata 22 gennaio 2019.

Premesso che

A. In data odierna, dopo ampio e articolato confronto tra le Parti è stato sottoscritto un accordo per la gestione di n. 8 posizioni professionali strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze aziendali;

B. l'accordo suddetto è stato raggiunto a completamento di una procedura di licenziamento collettivo avviata da Oath (Italy) S.r.l. con lettera del 22 gennaio 2019;

C. l'accordo suddetto prevede l'impegno della società a corrispondere un sostegno economico al reddito dei dipendenti in esubero i quali non potranno essere riassorbiti in ambito aziendale, a condizione che questi rinunzino individualmente all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti di Oath (Italy) S.r.l. e di ogni altra società, italiana o straniera facente parte del gruppo Verizon, nell'ambito di una transazione generale e novativa, sottoscrivendo un verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 o 412 ter c.p.c. dinanzi a una sede protetta ex art. 2113 c.c. (di seguito, il "**Verbale di Conciliazione**"), entro e non oltre 7 giorni dalla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro;

D. con il presente accordo le Parti intendono definire i termini, le condizioni e l'entità del sostengo economico.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. Le Parti, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 della L. n. 223/1991, concordano sull'utilizzo dell'esclusivo criterio della volontarietà e non opposizione al licenziamento.

3. La procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla Società in data 22 gennaio 2019, viene conclusa con accordo sindacale per un numero massimo di n. 8 unità lavorative, le quali manifesteranno per iscritto la loro volontarietà e non opposizione al licenziamento di cui alla presente procedura, sottoscrivendo accordi con la Società da formalizzarsi nelle modalità di cui alla lettera C. delle premesse.

4. Oath si riserva il diritto di declinare la candidatura dei lavoratori che avranno manifestato per iscritto la volontarietà e non opposizione al licenziamento, qualora venissero ritenuti fondamentali per la continuazione del business a proprio insindacabile giudizio.

5. Oath corrisponderà agli 8 lavoratori i cui profili professionali sono contenuti nella lettera di avvio della procedura di mobilità del 22 gennaio 2019 che verranno licenziati a seguito del completamento della procedura di licenziamento collettivo alle condizioni di cui sopra, impregiudicato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e alle altre competenze di fine rapporto: (i) un incentivo economico lordo di base pari a 11 mensilità di retribuzione globale di fatto (come definita all'art. 9), (ii) un ulteriore incentivo economico lordo computato in base all'anzianità di servizio prestato in azienda e all'età anagrafica nella misura di seguito indicata:

 - **Anzianità Aziendale**
 - da 3 a 6 anni di servizio: 4 mensilità;
 - da 7 a 12 anni di servizio: 8 mensilità;
 - maggiore di 13 anni di servizio: 12 mensilità.

 - **Età anagrafica del dipendente**
 - da 40 a 45 anni d'età anagrafica: 4 mensilità;
 - maggiore di 45 anni d'età anagrafica: 6 mensilità;

6. In aggiunta alle somme di cui all'articolo 5. che precede, Oath si impegna ad offrire ai dipendenti interessati un servizio di *outplacement* della durata di 1 mese attraverso primaria società di servizi scelta dalla Società che verrà attivato entro 1 mese dalla data di cessazione dei rapporti di lavoro.

7. Nel caso in cui eventuali premi *stock options, restricted stock units* o altri premi *equity* maturino o diventino liquidabili in favore dei dipendenti interessati alla Data di Cessazione (come definita al successivo art. 10) o successivamente, tali premi, se del caso, saranno regolati in conformità con i termini dei piani di incentivazione di azionariato, accordi sui premi e informative di riferimento ai sensi dei quali tali premi sono stati attribuiti (di seguito, i "**Documenti Equity**"). Ciascuna porzione di tali premi *equity* che maturerà alla Data di Cessazione ovvero successivamente sarà liquidabile attraverso l'*equity trading account* "Fidelity" del dipendente secondo i termini previsti dai Documenti Equity. Per maggiori dettagli sulla disciplina applicabile a quanto sopra si allega al presente accordo il documento denominato "EMEA-Stock FAQ" (allegato 1).

8. I dipendenti interessati appartenenti alle aree funzionali "Field Sales" e "Account Management" continueranno ad avere diritto di partecipare all'*International Sales Incentive Plan* per il 2019 (di seguito "**SIP Plan**") per il primo trimestre 2019, così calcolato: (i) la parte del c.d. "non quota OKRs" (già "MBO") verrà corrisposta al/alla Dipendente nella misura del 100%, indipendentemente dal raggiungimento dei rispettivi obiettivi; (ii) la parte c.d. "quota" verrà invece corrisposta in funzione dei risultati effettivamente raggiunti fino alla Data di Cessazione secondo i parametri di cui al SIP Plan applicabile al rapporto di lavoro. I dipendenti interessati appartenenti alla divisione "Amministrazione" continueranno ad avere diritto di partecipare all'*Annual Bonus Plan* per il 2018 e riceveranno i pagamenti sulla base di quanto già comunicatogli nel corso della *review* di fine anno. Oltre all'*Annual Bonus Plan* per il 2018, tali dipendenti non avranno diritto a nessun altro incentivo e/o compenso di natura variabile.

9. Ai fini del calcolo degli incentivi economici di cui all'art. 5 che precede, per retribuzione mensile globale di fatto si intende la retribuzione annua lorda ("RAL") \ 12 in aggiunta alla media mensile dei bonus percepiti negli ultimi 36 mesi di lavoro o nel periodo minore nel

caso di rapporto di durata inferiore (esclusi naturalmente i piani di *equity* di cui al precedente art. 7), avendo come riferimento la Data di Cessazione.

10. Per tutti i dipendenti interessati la data di cessazione del rapporto sarà il 31 marzo 2019 (ultimo giorno di lavoro 29 marzo 2019) (di seguito, la "**Data di Cessazione**") a seguito della consegna della relativa lettera di licenziamento. I soli dipendenti interessati appartenenti all'area funzionale Field Sales beneficeranno di un periodo di aspettativa retribuita decorrente dall'8 marzo 2019 (ultimo giorno di lavoro) fino alla Data di Cessazione, durante il quale verranno mantenuti i fringe benefits. Gli strumenti di lavoro verranno invece restituiti entro l'ultimo giorno di lavoro come definito nel presente articolo.

11. Le somme di cui all'art. 5 che precede e gli ulteriori benefici di cui agli articoli 6, 7 e 8 saranno riconosciuti da Oath in favore di ciascun dipendente licenziato che abbia manifestato la non opposizione al licenziamento e che pertanto aderisca volontariamente alla messa in mobilità, a condizione che sottoscriva il Verbale di Conciliazione di cui alla lettera C. delle premesse. I relativi pagamenti, ad eccezioni di quelli relativo al SIP Plan i quali verranno effettuati entro il mese di maggio 2019, avverranno entro 30 giorni dalla Data di Cessazione, unitamente al TFR, all'indennità sostitutiva del preavviso e alle competenze tutte di fine rapporto.

Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, L. n. 223/1991, che eventuali vizi della comunicazione di apertura della presente procedura vengono sanati, ad ogni effetto di legge, attraverso il presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti riconfermano di aver compiutamente espletato ed esaurito la procedura, con riferimento agli esuberi citati nel presente accordo, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti con esito positivo, compresi quelli di cui all'articolo 5, così come modificato dall'articolo 8 L. 236/93, la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oath (Italy) S.r.l.

FISASCAT-CISL Sig. Ivan Notarnicola, per delega nazionale

UILTUCS-UIL Sig. Gianni Rodilosso, per delega nazionale

RSA